

- annullare la decisione del 13 luglio 2016 dell'Ufficio di Gestione e Liquidazione dei Diritti Individuali (in prosieguo: il «PMO») e, nei limiti del necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo del 3 febbraio 2017;
- condannare la convenuta alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'eccezione di illegalità sollevata contro la decisione del 13 luglio 2016, con cui si fa valere che quest'ultima sarebbe basata sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari che violerebbe il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità e/o sua nascita, il principio di uguaglianza, il diritto all'educazione, la tutela degli interessi dei bambini, il principio di proporzionalità e di legittimità di ogni deroga ai diritti sanciti dalla Carta.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore di diritto e sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la decisione del 13 luglio 2016 sarebbe basata su una disposizione illegittima dello Statuto.

---

### **Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Le Pen/Parlamento**

(Causa T-284/17)

(2017/C 231/45)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentante: M. Ceccaldi, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen 2016/2295 (IMM);
- condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Marine Le Pen la somma di EUR 35 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Marine Le Pen la somma di EUR 5 000 a titolo di rimborso delle spese ripetibili;
- condannare il Parlamento europeo alle spese di giudizio.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (in prosieguo: il «protocollo»). Tale motivo è costituito da quattro parti.
  - Prima parte, relativa all'estensione dell'immunità prevista all'articolo 8 del protocollo.
  - Seconda parte, relativa all'oggetto dell'immunità prevista all'articolo 8 del protocollo.
  - Terza parte, relativa alla tradizionale salvaguardia da parte del Parlamento dell'immunità prevista all'articolo 8 del protocollo.
  - Quarta parte, relativa alla violazione dell'immunità della sig.ra Le Pen prevista all'articolo 8 del protocollo.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9 del protocollo. Tale motivo è costituito da tre parti.
  - Prima parte, relativa all'oggetto dell'articolo 9 del protocollo.
  - Seconda parte, relativa all'errore di diritto del Parlamento europeo circa la revoca dell'immunità della sig.ra Le Pen.
  - Terza parte, relativa al fatto che la decisione di revocare l'immunità sarebbe contraria all'indipendenza della sig.ra Le Pen e dell'istituzione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione. Tale motivo è costituito da due parti.
  - Prima parte, relativa al diverso trattamento della sig.ra Le Pen rispetto a situazioni analoghe, e alla violazione del principio di parità di trattamento.
  - Seconda parte, relativa al fatto che la decisione impugnata rappresenterebbe un caso manifesto di *fumus persecutionis* e violerebbe il principio di buona amministrazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa.

---

**Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio**

(Causa T-285/17)

(2017/C 231/46)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per gli atti impugnati.
  - Le decisioni impuginate non soddisfacevano le condizioni affinché il Consiglio potesse basarsi sull'articolo 29 TUE.
  - Non ricorrevano le condizioni per basarsi sull'articolo 215 TFUE in quanto non sussisteva una decisione valida ai sensi del capo 2 del titolo V del TUE.
  - Non sussisteva una connessione sufficiente affinché l'articolo 215 TFUE potesse essere invocato nei confronti del ricorrente.